

DELIBERA N. 290/23/CONS

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DI BOLTON FOOD S.P.A. IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI
SCORRETTE**

PS/12499

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*" (di seguito, Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 6 novembre 2023 al prot. n. 284550 dell'Autorità, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale della società Bolton Food S.p.A. (di seguito Bolton Food o il Professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b, del Codice, attivo nel settore della lavorazione, produzione e conservazione di prodotti a base di pesce e di prodotti a base di carne;

VISTA la comunicazione del 1° agosto 2023, di avvio del procedimento istruttorio PS/12499, con la quale AGCM ha reso noto al Professionista che, sulla base di una richiesta di intervento e alla luce delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice, è emerso che il Professionista, tramite *Internet*, avrebbe posto in essere un presunto comportamento commerciale scorretto inerente a comunicazioni commerciali ingannevoli;

TENUTO CONTO che nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS/12499 AGCM evidenzia che, sulla base di una richiesta di intervento e alla luce delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice, sarebbe emerso che il Professionista utilizzerebbe, in modo enfatico e suggestivo, il *claim* "grigliato/grigliati" sulle confezioni di alcune conserve ittiche a marchio "Rio mare" (es. filetto di salmone, nelle varianti all'olio extra vergine di oliva e al naturale, nonché filetti di sgombrò, nelle varianti al naturale, all'olio extravergine di oliva, con olive verdi e nere, con peperoncino piccante), sul sito internet <https://www.riomare.it/> e in alcuni spot in diffusione sul canale *youtube*, sul profilo *facebook* aziendale, nonché su emittenti



televisive nazionali. Ciò nonostante, le predette conserve non risulterebbero cotte industrialmente "alla griglia". Segnatamente, sul *frontpack* delle predette confezioni, il *claim* "grigliato/grigliati" è redatto in stampatello con un carattere di colore marrone scuro di dimensioni significative e su fondo bianco; esso è, inoltre, abbinato all'immagine del trancio di pesce;

CONSIDERATO che, secondo AGCM, i comportamenti su riportati potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), e 22, comma 2, del Codice. Tale violazione sarebbe attuata attraverso la comunicazione commerciale sopra descritta, mediante l'impiego del *claim* "grigliato/grigliati" - sulle confezioni dei prodotti, nel sito internet aziendale e nei vari spot in diffusione - con riferimento alle conserve ittiche su indicate, che non sarebbero cotte alla griglia, ma ne avrebbero solo l'aspetto esteriore, potendo indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso in relazione ad una caratteristica rilevante del prodotto, quale è il metodo di fabbricazione;

VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa ai comportamenti del Professionista;

RITENUTO opportuno, anche alla luce del novellato articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice, che il parere sul caso di specie sia reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del medesimo Codice, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e attività attuate dal Professionista tramite *Internet* ed emittente televisiva nazionale;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;

CONSIDERATO che in Italia la televisione è mezzo con una forte valenza informativa, sia per la frequenza di accesso e importanza e attendibilità percepite, che per il carattere persuasivo e rassicurante del linguaggio utilizzato, composto da input visivi e sonori; inoltre, è particolarmente efficace sotto il profilo pubblicitario e riveste una forte funzione sociale in ragione dei meccanismi di influenza nei comportamenti e negli atteggiamenti quotidiani degli individui;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa Autorità, i dati sull'accesso ai siti/app dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici¹ che si sono collegati a *Internet* nel secondo trimestre del 2023 compreso tra 43,6 e 43,9 milioni su base mensile (tra 44,8 e 44,2 milioni nel secondo trimestre del 2022), con circa 64 ore e 46 minuti² complessive trascorse, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a giugno 2023, 42,6 mln hanno usato Google (42,8 milioni nello stesso mese del 2022), 38,9 mln Meta Platforms (39,1 milioni

¹ Numero di utenti/persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito Web, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.

² Dato riferito al mese di giugno 2023.



nello stesso mese del 2022), 35,4 milioni Amazon (34,8 milioni nello stesso mese del 2022). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/app di *e-commerce* varia, nel secondo trimestre del 2023, tra 37,7 e 38,0 mln (tra 36,9 e 37,3 milioni nel secondo trimestre del 2022), con una media di 2 ore e 30 minuti³ trascorse da ciascun utente navigando su tali siti/APP di e-commerce;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa *Autorità*, avuto riguardo agli ascolti complessivi delle emittenti televisive nazionali (DVB T e SAT) si registra un valore medio, nei primi due trimestri 2023, di 8,56 milioni di spettatori nel giorno medio (ovvero la fascia oraria corrispondente all'intera giornata) e 20,01 milioni in prime time (fascia oraria tra le 20:30 e le 22:30);

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione ed acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni lette nel sito utilizzato dal Professionista, tramite gli spot diffusi sul canale youtube, sul profilo facebook aziendale, nonché su emittenti televisive nazionali potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale delle modalità di promozione e vendita utilizzate;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie, *Internet*, le piattaforme di social media e la televisione nazionale siano strumenti di comunicazione idonei a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa *Autorità*;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'*Autorità*;

DELIBERA

di esprimere parere nei termini di cui in motivazione.

Roma, 22 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

³ Dato riferito al mese di giugno 2023.